



TRIBUNALE DI LANCIANO

DISPOSIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE PENALI

Il Presidente

Rilevato che la crisi epidemiologica da covid-19 non è ancora scemata, e che con Decreto Legge 1° aprile 2021 n. 44 pubblicato in G.U. 1° aprile 2021 n. 79 sono state prorogate le misure straordinarie attualmente vigenti in materia di giustizia fino al 31 luglio 2021, preso atto che pertanto permangono i motivi che indussero a disporre un rinvio dei processi penali comportanti maggior rischio di assembramento;

Sentito il Procuratore della Repubblica in sede;

Sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano;

P.Q.M.

Proroga fino al 31 luglio 2021 il Decreto 17.11.2020 sullo svolgimento delle udienze penali.

Dispone che esso sia applicato anche dai Giudici di Pace unitamente al Decreto del dott. Canosa del 30.11.2020.

(Si riporta il testo del Decreto 17.11.2020 sullo Svolgimento delle Udienze Penali:

Sentiti il Procuratore della Repubblica ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

Visti il DPCM del 24.10.2020 e il D.L. n. 149 del 9.11.2020;

Considerato che a far data dal 17.11.2020 la Regione Abruzzo verrà ricompresa fra le cd. zone rosse di massima limitazione degli spostamenti e delle attività private e professionali a causa del maggior rischio da Covid-19;

Ritenuta la necessità, come auspicato dal C.S.M. con la delibera del 4.11.2020, di organizzare la trattazione dei procedimenti penali in numero e con modalità effettivamente compatibili con il rispetto delle prescrizioni di cui al DPCM citato;

Letta la nota inviata in data 16.11.2020 dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano, con la quale si chiede la sospensione dell'attività giurisdizionale penale in presenza, salvi i casi riguardanti i procedimenti penali urgenti o con imputati detenuti;

Ritenuta prioritaria l'esigenza di contenere il rischio di contagio in conseguenza degli inevitabili assembramenti di persone che si regola accompagnano le udienze dibattimentali;

Considerata l'impossibilità allo stato attuale di procedere a rinvii fuori udienza dei processi programmati a causa della carenza di personale amministrativo e rilevata l'assoluta carenza di strumentazione e di apparecchiature idonee alla trattazione dei processi da remoto;

P.Q.M.

si adottano i seguenti provvedimenti organizzativi in ordine ai processi penali sia in fase di **udienza preliminare** che in fase **dibattimentale** già calendarizzati fino al prossimo 3 dicembre 2020:

Saranno trattati **in presenza**, sia in fase istruttoria che di discussione:

a) i procedimenti penali con imputati detenuti o comunque sottoposti a misure cautelari anche non detentive in corso per il procedimento per il quale si procede (non invece se detenuti o sottoposti a misure per altra causa), quale che sia il titolo del reato;

b) i procedimenti penali con parti private (imputato, parte civile e responsabile civile) in numero non superiore a 3, sempre che si tratti - salvo quanto stabilito al punto a) - dei seguenti reati a trattazione prioritaria e cioè: associazione a delinquere, usura, rapina ed estorsione, reati contro la pubblica amministrazione, violenza sessuale, omicidio e lesioni personali colpose da infortunio sul lavoro, incidente stradale o responsabilità professionale; atti persecutori (art. 612-bis c. p.), maltrattamenti (art. 572 c. p.);

c) i procedimenti penali per reati il cui termine massimo di prescrizione andrà a scadere nei 6 mesi successivi alla data dell'udienza;

d) i procedimenti penali, quale che sia il titolo del reato ma con numero delle parti private non superiore a quelle sopraindicate, per i quali è prevista la **sola discussione**, senza svolgimento di alcuna attività istruttoria (fascia oraria 12.30 - 15.00).

Tutti i procedimenti penali che non rientrano nei parametri sopra indicati saranno **rinviati d'ufficio dal Giudice in udienza** all'orario stabilito o all'inizio della relativa fascia oraria, a data successiva a quella del 31.1.2021 e comunque tenendo conto dei ruoli di udienza già programmati, con la presenza di un unico difensore fiduciario o in mancanza del difensore di ufficio di turno, la cui presenza è assicurata dal COA.

Analoghe modalità di rinvio saranno adottate per i processi, anche rientranti nelle categoria sopra indicate, per i quali siano pervenute giustificazioni in relazione a restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario, purchè adeguatamente documentate e tempestivamente comunicate alla Cancelleria penale anche mezzo posta elettronica agli indirizzi già noti, che riguardino imputati, difensori, testimoni, periti e consulenti tecnici.

In ogni caso, l'accesso in Tribunale dei difensori, delle parti private, dei testimoni e consulenti tecnici avverrà solo in coincidenza dell'orario fissato per la trattazione del processo, una volta esaurita l'attività processuale precedente, come da indicazioni già fornite al personale di vigilanza.

Si ribadisce infine che la celebrazione in presenza delle udienze dibattimentale avverrà a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 comma 3° c.p.p. e in attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 137/2020 dovrà comunque essere svolta adottando ogni cautela per evitare assembramenti, dentro e fuori dell'aula di udienza.)

Si comunichi ai Magistrati tutti, onorari e togati, ai Giudici di Pace, al Procuratore della Repubblica, alle Cancellerie, al locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Presidente della Corte di Appello ed Procuratore Generale presso la Corte d'Appello.

Si affigga all'ingresso del palazzo di giustizia.

Lanciano 13 aprile 2021

Il Presidente del Tribunale

Dott. Riccardo Audino



TRIBUNALE DI LANCIANO
V° Depositato in Cancelleria PROT. N. 327 U
Oggi 13 APR. 2021
Cancelleria